

	<b>CONTRATTO D'APPALTO DISCIPLINANTE L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DEL</b>	
	<b>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE</b>	
	<b>RIUNIONI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL PROGRAMMA ENI CBC BACINO DEL</b>	
	<b>MEDITERRANEO 2014-2020, DELLA TASK FORCE E DEI CAPI DELEGAZIONE PER LA</b>	
	<b>DEFINIZIONE DEL NUOVO PROGRAMMA 2021-2027 E SERVIZI AGGIUNTIVI E OPZIONALI.</b>	
	<b>CIG - 81985834B8 CUP. E29F20000010006</b>	
	Il giorno ----- del mese di ----- dell'anno 2020 presso la sede	
	dell'Autorità di Gestione del Programma operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo	
	(AdG) della Regione Autonoma della Sardegna in Cagliari, Via Bacaredda, n. 184	
	<b>TRA</b>	
	la Regione Autonoma della Sardegna, Autorità di Gestione del Programma ENI CBC	
	Bacino del Mediterraneo (AGC), con sede legale in Cagliari al viale Trento n. 69, C.F.	
	80002870923, rappresentata dalla Dott.ssa Elisabetta Neroni, C.F.	
	_____, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore	
	del Servizio per la gestione operativa e l'autorizzazione della spesa dell'Autorità di	
	Gestione del Programma operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo (di seguito	
	l'"AdG" o l'Amministrazione)	
	<b>E</b>	
	-----, con sede legale in -----, C.F.-----	
	-----,rappresentato ai fini della stipula del presente atto da -----, il quale	
	interviene nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore -----;	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	▪ con il Regolamento (CE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio	
	recante disposizioni generali è stato istituito uno strumento europeo di vicinato per	
	il 2014-2020;	
	- 1 -	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 897/2014 della Commissione Europea</li> </ul>	
	del 18 agosto 2014 si stabiliscono disposizioni specifiche per l'esecuzione dei	
	programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del citato	
	Regolamento (UE) n. 232/2014;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con Decisione No C(2015) 9133, adottata dalla Commissione Europea il 17</li> </ul>	
	dicembre 2015, è stato approvato il Programma Operativo ENI CBC Bacino del	
	Mediterraneo 2014-2020;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con Deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 del 19 febbraio 2016, sono state</li> </ul>	
	assegnate all'Ufficio speciale dell'Autorità di Gestione del Programma ENPI CBC	
	Bacino del Mediterraneo e ai rispettivi Servizi, le funzioni di Autorità di Gestione del	
	programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, i;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con Deliberazione della Giunta regionale n. 52/10 del 23 ottobre 2018 , e</li> </ul>	
	successivo Decreto del Presidente della Regione di esecuzione n. 8 del 24	
	gennaio 2019, è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ufficio speciale	
	dell'Autorità di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo;;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con Deliberazione della Giunta regionale n. 53/1 del 29 ottobre 2018 concernente</li> </ul>	
	la Designazione dell'Autorità di Gestione del programma ENI CBC Bacino del	
	Mediterraneo;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con Decreto del Presidente della Regione n. 87 del 23 agosto 2019, con cui sono</li> </ul>	
	state conferite alla dott.ssa Elisabetta Neroni le funzioni di direttore del Servizio per	
	la Gestione operativa e autorizzazione della spesa della Direzione generale	
	dell'Autorità di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, con	
	decorrenza dal 26 agosto 2019, data di presa di servizio;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la DG REGIO della Commissione europea, con la nota ARES(2020)654697 del 3</li> </ul>	
	febbraio 2020, ha autorizzato l'Autorità di gestione del Programma ENI CBC MED	

	2014-2020 a utilizzare i fondi allocati nel budget per l'Assistenza tecnica del	
	programma per la copertura dei costi per le attività preparatorie connesse al	
	prossimo ciclo di programmazione 2021-2027;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con Determinazione rep. n. 41 prot. n. 382 del 25 febbraio 2020 il Direttore del</li> </ul>	
	Servizio gestione operativa e autorizzazione della spesa ha indetto una procedura	
	aperta informatizzata, per l'affidamento del servizio di gestione integrata per	
	l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi istituzionali del	
	Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, della Task force e dei	
	capi delegazione per la definizione del nuovo Programma 2021-2027 e servizi	
	aggiuntivi e opzionali, da aggiudicarsi con criterio del prezzo più basso ai sensi	
	dell'Articolo 95, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, (d'ora in poi	
	"D.Lgs. n. 50/2016");	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 24 febbraio 2020 e</li> </ul>	
	pubblicato sulla GU/S -----, in data -----;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con Determinazione prot. n. ----- rep. n. ----- del -----,</li> </ul>	
	il Direttore del Servizio per la gestione operativa e l'autorizzazione della spesa ha	
	disposto l'aggiudicazione della procedura di gara avente ad oggetto il servizio di	
	gestione integrata per l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi	
	istituzionali del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, della	
	Task force e dei capi delegazione per la definizione del nuovo Programma 2021-	
	2027 e servizi aggiuntivi e opzionali – CUP ----- - CIG ----- in	
	favore dell'aggiudicatario -----, per un importo complessivo pari a euro ---	
	----- (Euro -----) IVA esclusa;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'Amministrazione ha individuato l'aggiudicatario nel rispetto dei principi in materia</li> </ul>	
	di scelta del contraente;	
	- 3 -	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nei confronti dell'aggiudicatario sono state positivamente espletate le verifiche di</li> </ul>	
	cui agli articoli 80, 85 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016, e che, pertanto, la predetta	
	aggiudicazione, come risulta dal verbale ----- Prot. n. ----- del -	
	-----, ha acquisito efficacia ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs.	
	n. 50/2016;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con nota prot. n. ----- del ----- è richiesto all'aggiudicatario di</li> </ul>	
	produrre i documenti necessari ai fini della stipulazione del contratto;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'aggiudicatario, con nota prot. n. ----- del ----- ha presentato la</li> </ul>	
	documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se	
	non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;	
	<b>TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTIANZIALE</b>	
	<b>DEL PRESENTE CONTRATTO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati</b>	
	Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e	
	nella restante parte del presente contratto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del	
	presente contratto.	
	<b>Articolo 2 Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali</b>	
	Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto del	
	presente contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, sono	
	contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato, nell'Offerta economica, nonché negli	
	allegati tutti e in tutta la documentazione presentata nell'ambito della procedura di	
	gara. Tali documenti fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto	
	seppure non materialmente allegati.	
	Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione	
	citata e di accettarne le condizioni tutte.	
	- 4 -	

	<b>Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile</b>	
	L'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto è regolata:	
	- dal presente contratto e dai documenti richiamati all'articolo 2, che costituiscono	
	manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'aggiudicatario	
	relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;	
	- da tutte le disposizioni indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato;	
	- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) e dal DPR	
	n. 207/2010 nelle parti vigenti ai sensi dell'Articolo 217 (Abrogazioni) del citato D.Lgs.	
	n. 50/2016;	
	- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti	
	di diritto privato.	
	L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme	
	vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del	
	presente contratto.	
	<b>Articolo 4 Oggetto</b>	
	Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente alla	
	procedura di gara relativa all'affidamento del servizio di gestione integrata per	
	l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi istituzionali del	
	Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, della Task force e dei capi	
	delegazione per la definizione del nuovo Programma 2021-2027 e servizi aggiuntivi e	
	opzionali.	
	I contenuti specifici e le modalità di organizzazione e di attuazione dei servizi che	
	l'aggiudicatario si impegna a eseguire in forza del presente contratto sono quelli	
	individuati nel Capitolato.	
	Nell'erogazione dei servizi l'aggiudicatario dovrà, inoltre, rispettare le indicazioni che	
	- 5 -	

	saranno fornite dal Responsabile unico del procedimento (d'ora in avanti RUP) e dal	
	Direttore dell'esecuzione del contratto (d'ora in avanti DEC), di cui all'Articolo 27 del	
	presente contratto.	
	La natura dei servizi richiesti richiede all'aggiudicatario un raccordo periodico e	
	sistematico con l'Amministrazione, sia in fase di programmazione che di realizzazione	
	dei servizi richiesti.	
	<b>Articolo 5 Luogo di esecuzione</b>	
	Il luogo principale di esecuzione del presente contratto è Cagliari. Le riunioni degli	
	organi istituzionali del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, della	
	Task force e dei capi delegazione per la definizione del nuovo Programma 2021-2027	
	avranno luogo nei 14 Paesi partecipanti al Programma ENI CBC Med (Algeria, Cipro,	
	Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Giordania, Libano, Malta, Palestina, Portogallo,	
	Spagna, Tunisia), nonché in Turchia territorio eleggibile per il prossimo ciclo di	
	programmazione.	
	<b>Articolo 6 Durata e decorrenza</b>	
	1. Le prestazioni richieste, comprensive degli eventuali servizi aggiuntivi e opzionali,	
	dovranno essere rese secondo la tempistica concordata e concludersi entro il 31	
	dicembre 2022.	
	È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.	
	<b>Articolo 7 Importo contrattuale</b>	
	L'importo contrattuale complessivo, quale corrispettivo della prestazione oggetto del	
	presente contratto è pari a euro ----- (-----/00) IVA esclusa, come	
	risulta in maniera dettagliata dall'Offerta economica presentata in sede di gara, di cui	
	euro ----- (-----/00) IVA esclusa per i servizi integrati di	
	organizzazione e gestione delle riunioni del Comitato di monitoraggio Congiunto	
	- 6 -	

	(JMC) del Programma ENI CBC MED 2014-2020, della Task force e dei capi	
	delegazione per la definizione del nuovo Programma 2021-2027 ed euro -----	
	-- (-----/00) IVA esclusa per i servizi aggiunti e opzionali.	
	Il corrispettivo di cui al precedente comma s'intende stabilito dall'aggiudicatario in	
	base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio.	
	L'importo predetto deve intendersi comprensivo della prestazione dei servizi, come	
	descritti nel Capitolato, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle	
	modalità e delle prescrizioni contrattuali.	
	L'aggiudicatario espressamente riconosce e dichiara che l'importo contrattuale	
	complessivo di cui al precedente comma comprende ogni onere finanziario,	
	comunque preordinato, conseguente o connesso all'esecuzione del presente	
	contratto, IVA esclusa.	
	<b>Articolo 8 Obbligazioni specifiche</b>	
	L'aggiudicatario è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni del presente contratto e	
	degli adempimenti derivanti dalle vigenti norme di legge, è tenuta ad eseguire il	
	presente contratto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso	
	l'Amministrazione del buon andamento dello stesso.	
	L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,	
	consulenti e collaboratori, degli obblighi contrattuali anzidetti e si obbliga inoltre a:	
	- garantire la continuità operativa del servizio nei luoghi di esecuzione e secondo i	
	tempi di attuazione previsti;	
	- predisporre tutte le metodologie, atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi	
	quelli relativi alla sicurezza e riservatezza delle informazioni e dei dati notizie o	
	documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del	
	presente contratto, o comunque in relazione ad esso, che rimangono di esclusivo uso	
	- 7 -	

	dell'Amministrazione;	
	- predisporre tutte le metodologie, atte a consentire all'Amministrazione di monitorare	
	la conformità dei servizi alle prescrizioni del presente contratto;	
	- garantire la riservatezza, ai sensi dell'Articolo 21 del presente contratto;	
	- non far uso direttamente o indirettamente per proprio tornaconto o per conto di terzi	
	delle informazioni di cui verrà a conoscenza in base al mandato ricevuto;	
	- partecipare su richiesta dell'Amministrazione a incontri di lavoro e riunioni, per la	
	definizione delle attività e l'organizzazione complessiva delle attività;	
	- comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta	
	negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici e	
	amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute;	
	- gestire un archivio elettronico contenente copia di tutta la documentazione prodotta,	
	relativa alle attività svolte e ai servizi offerti, il quale dovrà essere trasferito su	
	supporto multimediale in copia alla stessa Amministrazione;	
	- segnalare mediante PEC immediatamente all'Amministrazione ogni circostanza o	
	difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;	
	- restituire le somme percepite, nella misura e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione,	
	in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione delle	
	attività previste;	
	- tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che i terzi	
	dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività	
	previste nell'esecuzione del presente contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa	
	vantati da terzi.	
	Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, l'aggiudicatario può	
	sospendere la prestazione dei servizi e comunque, delle attività previste nel presente	
	- 8 -	



	contratto. Qualora si renda inadempiente a tale obbligo, il presente contratto è risolto	
	di diritto, ai sensi dell'Articolo 18 dello stesso.	
	<b>Articolo 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro</b>	
	L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e	
	collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari	
	vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la	
	disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.	
	L'aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati	
	nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle	
	risultanti dai Contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del	
	presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché	
	le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.	
	L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti	
	collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
	Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano	
	l'aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda	
	da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.	
	L'aggiudicatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e	
	collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli	
	obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale della Regione	
	Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate	
	approvato con Deliberazione della Giunta regionale n 3/7 del 31 gennaio 2014 ai sensi	
	dell'Articolo 2, comma 2 dello stesso Codice di comportamento, reperibile all'indirizzo:	
	<a href="http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf">http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf</a> , e il Patto di	
	Integrità approvato con Deliberazione della Giunta regionale n 33/16 del 16 giugno	
	- 9 -	

	2015, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi	
	titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.	
	<b>Articolo 10 Obblighi dell'Amministrazione</b>	
	L'Amministrazione si impegna a fornire la collaborazione necessaria alla realizzazione	
	del Servizio oggetto del presente contratto.	
	L'Amministrazione, si impegna ad accreditare dipendenti, consulenti e collaboratori	
	dell'aggiudicatario e a consentirgli l'accesso presso le proprie strutture, fornendo tutta	
	l'assistenza necessaria alla rilevazione dei dati necessari per lo svolgimento	
	dell'incarico.	
	<b>Articolo 11 Verifiche</b>	
	Durante l'esecuzione del presente contratto l'Amministrazione, tramite il RUP e il	
	DEC, effettueranno tutte le verifiche ritenute opportune allo scopo di controllare il	
	rispetto di quanto stabilito nel presente contratto e nei suoi allegati.	
	L'aggiudicatario si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria	
	competenza, di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle	
	verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente	
	contratto, ivi comprese quelle indicate dall'articolo 31, comma 12, del D. Lgs. n.	
	50/2016, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di	
	tali verifiche.	
	L'aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta	
	esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.	
	L'Amministrazione farà pervenire all'aggiudicatario mediante PEC le osservazioni e le	
	eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati	
	comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario dovrà	
	uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a	
	- 10 -	

	giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non	
	preventivamente comunicate mediante PEC all'Amministrazione.	
	Su richiesta dell'Amministrazione l'aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire	
	giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le	
	disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del presente	
	contratto per inadempimento.	
	L'aggiudicatario si obbliga altresì a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni, sulle	
	attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari delle autorità	
	nazionali ed europee.	
	Qualora a seguito del controllo qualitativo e quantitativo il servizio prestato dovesse	
	risultare non conforme al presente contratto o alle direttive del DEC, l'aggiudicatario	
	dovrà provvedere alla ripetizione dei servizi nei termini indicati nella diffida formale	
	effettuata dallo stesso DEC. In caso contrario l'Amministrazione procederà	
	all'applicazione delle penali di cui all'Articolo 22 del presente contratto.	
	<b>Articolo 12 Modalità di esecuzione e rendicontazione delle attività</b>	
	L'esecuzione del presente contratto avviene sotto la direzione del DEC di cui	
	all'Articolo 26 del presente contratto.	
	L'aggiudicatario è tenuto ad osservare le direttive organizzative del DEC del presente	
	contratto affinché sia assicurata la connessione funzionale con le attività dell'Autorità	
	di gestione.	
	L'aggiudicatario è tenuto alla predisposizione di dettagliate relazioni sulle attività	
	svolte, sulla base delle modalità e delle tempistiche comunicate dal DEC.	
	Alle relazioni di cui al comma precedente devono essere allegati: a) elenco dei titoli	
	viaggio acquistati, dei transfert, dei visti consolari rimborsati e delle prenotazioni	
	alberghiere effettuate, con indicazione dei nominativi e dei costi sostenuti in	
	- 11 -	

	anticipazione dall'aggiudicatario;	
	b) relazione sintetica sulla organizzazione di ogni singola riunione; c) documenti	
	elaborati nel corso delle riunioni (registrazioni audio e note taking); d) ogni altro	
	documento eventualmente ritenuto necessario dal DEC al fine di consentire la verifica	
	del corretto svolgimento delle attività nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, fermi	
	restando gli adempimenti dipendenti da specifiche norme di legge.	
	L'aggiudicatario è tenuto alla predisposizione di una relazione finale sulle attività	
	svolte, sulla base delle modalità e delle tempistiche indicate nel Capitolato o	
	comunicate dal DEC.	
	Ai fini dei pagamenti di cui all'Articolo 13 del presente contratto, le relazioni di cui ai	
	commi precedenti sono sottoposte al DEC ai fini dell'accertamento della prestazione	
	effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel	
	presente contratto e nei documenti richiamati all'articolo 2.	
	<b>Articolo 13 Fatturazione e pagamenti</b>	
	I pagamenti sono effettuati con mandato diretto a favore della società	
	aggiudicataria/mandataria, previa approvazione delle relazioni sulle attività svolte e	
	della relazione finale da parte del DEC di cui all'Articolo 12 del presente contratto e	
	comprendono:	
	- i rimborsi per le spese anticipate dall'aggiudicatario per l'acquisto dei titoli di viaggio,	
	inclusi transfert e visti, e pernottamento alberghiero;	
	- i corrispettivi dovuti per i servizi resi, sulla base dei valori indicati nell'offerta	
	economica.	
	A seguito dell'approvazione delle relazioni, l'aggiudicatario, sarà autorizzato	
	dall'Amministrazione all'emissione fattura elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3	
	aprile 2013 nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, la quale sarà	
	- 12 -	

	sottoposta a verifica e approvazione.	
	Ricevuta la fattura elettronica di cui al comma precedente, i relativi pagamenti saranno	
	disposti secondo quanto previsto dall'Articolo 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.	
	231/2002 e ss.mm. e ii., entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.	
	Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o	
	gennaio è aumentato a 60 (sessanta) giorni. Ai fini del pagamento del corrispettivo	
	l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva	
	(D.U.R.C.) e, ai sensi dell'Articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, a verificare il rispetto	
	dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.	
	Ove l'Amministrazione non sia già in possesso, per cause ad essa non imputabili, di	
	tali documenti in corso di validità, i termini di 30 (trenta) e 60 (sessanta) giorni previsti	
	per il pagamento sono sospesi fino all'emissione degli stessi. Pertanto nessuna	
	produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'aggiudicatario per detto	
	periodo di sospensione dei termini.	
	Conformemente al disposto dei commi da 629 a 633 dell'unico Articolo della Legge n..	
	190/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato	
	- Legge di stabilità 2015), le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei	
	confronti degli enti pubblici, compresi quelli territoriali e i loro consorzi, verranno	
	retribuite per il solo corrispettivo al netto dell'IVA. L'imposta sarà versata dalla	
	stazione appaltante per conto dell'aggiudicatario direttamente all'erario, secondo	
	modalità e termini previsti dalla legge.	
	Le fatture dovranno essere intestate come appresso indicato: Regione Autonoma	
	della Sardegna – Autorità di Gestione Programma operativo ENI CBC Med - Servizio	
	per la gestione operativa e l'autorizzazione della spesa, con sede in Cagliari, Via	
	Bacareda 184 – 09127, P.I. n. 80002870923. La fattura elettronica dovrà indicare	
	- 13 -	

		obbligatoriamente nell'elemento <Codice Destinatario>del tracciato il Codice Univoco	
		Ufficio IPA: 449MW1 al quale dovrà essere indirizzata, nonché il CIG ----- e	
		il CUP ----- del presente contratto. Ai fini della rendicontazione sui	
		programmi comunitari, la fattura dovrà rispettare l'intestazione e la dicitura indicata dal	
		DEC.	
		Ciascuna fattura riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali	
		senza alcun arrotondamento.	
		Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario ulteriori	
		indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.	
		I pagamenti verranno effettuati a conclusione dell'erogazione dei servizi connessi a	
		ogni singola riunione e previa presentazione della relazione e di idonea fattura.	
		Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione del 20 per cento dell'importo contrattuale	
		l'aggiudicatario dovrà presentare, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. n.	
		50/2016, idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.	
		L'estinzione dei mandati avverrà mediante bonifico su un conto corrente bancario	
		riportato, ai sensi dell'Articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (d'ora	
		in poi Legge n. 136/2010), nelle fatture.	
		Ai sensi dell'Articolo 30, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto	
		progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute	
		possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione	
		da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del	
		documento unico di regolarità contributiva. La ritenuta dello 0,5 % deve essere	
		calcolata e applicata sull'importo imponibile.	
		<b>Articolo 14 Tracciabilità dei flussi finanziari</b>	
		L'aggiudicatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
		- 14 -	

		all'Articolo 3 della Legge n. 136/2010, pena la nullità della presente contratto.	
		Le parti danno atto che il conto corrente dedicato ai sensi del citato art. 3 della Legge	
		n. 136/2010, sul quale verranno accreditate le somme a titolo di corrispettivo pattuito	
		ai sensi del presente contratto, è indicato nelle dichiarazioni rese da ognuna delle	
		componenti il RTI e allegate alla nota prot. n. 2075 del 31 dicembre 2019.	
		L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni	
		relative al conto corrente e ai soggetti delegati ad operare sugli stessi, nei termini di	
		cui all'Articolo 3, comma 7, Legge n. 136/2010.	
		L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note	
		le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in	
		difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di	
		legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei	
		pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.	
		Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto, devono	
		essere registrati sul conto corrente dedicato sopra indicato e, salvo quanto previsto	
		dall'Articolo 3, comma 3, della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati	
		esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri	
		strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
		operazioni.	
		Al fine di permettere all'Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle	
		clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell'Articolo 3 della Legge n. 136/2010,	
		l'aggiudicatario deve inviare all'Amministrazione, in allegato alle relazioni di cui	
		all'Articolo 12 del presente contratto, copia di tutti i contratti sottoscritti con eventuali	
		subcontraenti, ivi compresi i prestatori di opera, a qualsiasi titolo interessati	
		all'esecuzione del presente contratto.	
		- 15 -	

	L'aggiudicatario è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali	
	subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche al fine di non	
	interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra Amministrazione e singoli	
	subcontraenti. <i>(In caso di fatturazione da parte della sola mandataria quest'ultima è</i>	
	<i>tenuta a rispettare le clausole di tracciabilità nei pagamenti effettuati verso le</i>	
	<i>mandanti. In attuazione del periodo precedente la mandataria deve inviare</i>	
	<i>all'Amministrazione copia di tutte le fatture relative ai pagamenti intercorsi tra le</i>	
	<i>mandanti nei confronti della mandataria del RTI e, viceversa, tra la mandataria e le</i>	
	<i>mandanti.)</i>	
	L'Amministrazione può verificare in qualsiasi momento l'assolvimento, da parte	
	dell'aggiudicatario, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
	Ai sensi dell'Articolo 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, in caso di mancato	
	utilizzo da parte dell'aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il contratto è risolto	
	di diritto, ai sensi dell'Articolo 18 dello stesso.	
	<b>Articolo 15 Proprietà delle risultanze del servizio</b>	
	I diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su	
	carta o diverso formato, realizzati dall'aggiudicatario nell'ambito o in occasione	
	dell'esecuzione del presente contratto, rimarranno di titolarità esclusiva	
	dell'Amministrazione, che potrà, quindi, disporre senza restrizione alcuna, la	
	pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche	
	parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore,	
	devono intendersi ceduti, acquisiti e licenziati in modo perpetuo, illimitato e	
	irrevocabile. L'aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione	
	tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti	
	- 16 -	



	di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale	
	trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in registri o elenchi pubblici.	
	L'aggiudicatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi alle attività	
	sotto contratto, o pubblicare, in maniera parziale o totale, i contenuti degli stessi senza	
	previa autorizzazione dell'Amministrazione.	
	In caso di inadempimento a quanto stabilito nel presente articolo, il presente contratto	
	è risolto di diritto, ai sensi dell'Articolo 18 dello stesso.	
	<b>Articolo 16 Trasparenza</b>	
	L'aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:	
	- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del	
	presente contratto;	
	- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme	
	di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare	
	la conclusione del presente contratto;	
	- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità	
	finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del	
	presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni	
	comunque volte agli stessi fini.	
	Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi	
	del precedente comma, ovvero l'aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi	
	assunti per tutta la durata contrattuale, il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi	
	dell'Articolo 18 dello stesso.	
	L'Amministrazione procederà, ai sensi dell'Articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, a	
	pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui D.Lgs. n. 33/2013 del	
	- 17 -	

	sito istituzionale i resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione del	
	presente contratto.	
	<b>Articolo 17 Sospensione</b>	
	Il presente contratto può essere sospeso dall'Amministrazione nei casi previsti	
	dall'Articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone comunicazione al RTI mediante PEC.	
	<b>Articolo 18 Risoluzione</b>	
	Il presente contratto può essere risolto nei casi previsti dall'Articolo 108 del D.Lgs. n.	
	50/2016.	
	A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel	
	Capitolato, l'Amministrazione potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'Articolo	
	1456 Codice civile (Clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione unilaterale da	
	comunicarsi all'aggiudicatario mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle	
	prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e	
	secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente	
	contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.	
	In particolare l'Amministrazione regionale potrà risolvere di diritto il presente contratto:	
	- qualora si verificassero gravi interruzioni del servizio appaltato attribuibili	
	all'aggiudicatario;	
	- qualora l'aggiudicatario incorresse ripetutamente, per più giorni consecutivi e con	
	grave pregiudizio per il servizio, nell'applicazione delle penali previste dal Capitolato;	
	- in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in	
	seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;	
	- in caso di esecuzione parziale o intempestiva dell'attività commissionata;	
	- in caso di arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza	
	maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del presente contratto, da parte	
	- 18 -	

		dell'aggiudicatario;	
		- ogni qualvolta nei confronti dell'aggiudicatario, o dei componenti la compagine	
		sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla	
		stipula e all'esecuzione del presente contratto sia stata disposta misura cautelare o	
		sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319	
		bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale;	
		- qualora in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di provvedimenti in	
		autotutela, sopravvengano annullamenti, revoche o declaratorie, in qualsiasi forma, di	
		inefficacia degli atti presupposti al presente contratto.	
		Oltre ai casi previsti dal comma precedente, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il	
		presente contratto nei casi di violazione di quanto disposto dagli articoli: Articolo	
		9.Obbligazioni specifiche; Articolo 9.Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Articolo	
		14.Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 15.Proprietà delle risultanze del servizio;	
		Articolo 16.Trasparenza; Articolo 20.Riservatezza; Articolo 21.Danni e responsabilità;	
		Articolo 27.Subappalto; Articolo 28.Divieto di cessione del contratto.	
		In caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di	
		cui all'Articolo 10 del presente contratto, l'Amministrazione, contesta il fatto mediante	
		PEC all'aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la	
		presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o	
		risultassero non accoglibili, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente	
		contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.	
		In caso di risoluzione del presente contratto sarà pagato all'aggiudicatario solamente il	
		prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e rendicontate, deducendo	
		le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione in	
		conseguenza della risoluzione.	
		- 19 -	

	In tutti i casi di risoluzione previsti dal presente contratto, l'Amministrazione ha diritto	
	di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte	
	percentualmente proporzionale all'importo del servizio risolto, senza pregiudizio delle	
	ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario	
	possa dar luogo. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una	
	penale di equivalente importo, da comunicarsi all'aggiudicatario mediante PEC. In	
	ogni caso, resta fermo restando il diritto al risarcimento del danno.	
	<b>Articolo 19 Recesso</b>	
	Nei casi previsti dall'Articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione potrà	
	recedere unilateralmente dal presente contratto, con preavviso di almeno 20 (venti)	
	giorni naturali e consecutivi, qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento	
	delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione	
	esistente al momento della stipula del presente contratto e ne rendano impossibile la	
	sua conduzione a termine.	
	Dalla data di efficacia del recesso, decorrente dalla ricezione dello stesso,	
	l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale	
	cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.	
	In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al solo pagamento per le prestazioni	
	esattamente adempiute, secondo le condizioni contrattuali, esclusa ogni altra	
	eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o rimborso	
	spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile (Recesso	
	unilaterale dal contratto).	
	L'Amministrazione potrà altresì recedere unilateralmente dal presente contratto	
	qualora gli accertamenti antimafia attualmente in corso presso le Prefetture	
	competenti dovessero risultare positivi ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 92,	
	- 20 -	

		comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011.	
		L'Amministrazione, inoltre, in ragione di quanto previsto dall'Articolo 1 comma 13, dal	
		Decreto legge 6 luglio 2012, n.95, come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012,	
		n.135, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale	
		comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, nel	
		caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora	
		eseguite, i parametri delle convenzioni eventualmente stipulate da Consip spa, ai	
		sensi dell'Articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488	
		successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli	
		del medesimo contratto e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle	
		condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'Articolo 26, comma 3 della	
		Legge 23 dicembre 1999 n.488. In tal caso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento	
		delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.	
		<b>Articolo 20 Riservatezza</b>	
		L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese	
		quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso	
		e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in	
		alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per	
		scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.	
		L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta	
		documentazione originaria o predisposta in esecuzione del presente contratto, mentre non	
		concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.	
		L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,	
		consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi,	
		degli obblighi di segretezza di cui ai commi precedenti.	
		- 21 -	

	I predetti obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione del rapporto	
	con l'Amministrazione.	
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il presente contratto è risolto di	
	diritto, ai sensi dell'Articolo 18 dello stesso.	
	L'aggiudicatario può citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui sia	
	condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario stesso a gare e	
	appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di	
	detta citazione.	
	L'aggiudicatario è tenuto, altresì, a garantire l'assoluta riservatezza dei dati trattati e	
	delle informazioni acquisite nell'esecuzione del presente contratto anche ai sensi della	
	normativa vigente sul trattamento dei dati personali.	
	<b>Articolo 21 Danni e responsabilità</b>	
	L'Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di	
	lavoro che venissero instaurati dall'aggiudicatario, nonché dai danni prodotti dallo	
	stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione del servizio.	
	L'aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del	
	proprio personale occupato nell'esecuzione del servizio e ne assume in proprio ogni	
	responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa	
	o negligenza nell'esecuzione della prestazione, con conseguente operatività della	
	polizza assicurativa RC n. ----- prestata da ----- per un massimale di	
	euro <b>500.000,00</b> (cinquecentomila/00), in coerenza con quanto previsto dalla	
	documentazione di gara e trasmessa con nota prot. n. ----- del -----.	
	L'aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i	
	propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia	
	di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle	
	- 22 -	

	assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che	
	hanno origine in Contratti collettivi o norme di legge.	
	L'aggiudicatario, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di	
	proprietà intellettuale da parte di terzi, nonché l'obbligo di garantire la proprietà dei	
	beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.	
	In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, il presente	
	contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Articolo 18 dello stesso.	
	<b>Articolo 22 Penali</b>	
	L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali	
	assunte. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, mancato rispetto delle	
	disposizioni di cui al presente contratto o di prestazione del servizio insufficiente,	
	l'Amministrazione provvede all'applicazione delle penali previste nel Capitolato, al	
	quale si rinvia, con particolare riferimento a quanto disposto nel paragrafo 4.9, che	
	l'aggiudicatario dichiara di conoscere perfettamente.	
	Non sarà motivo d'applicazione di penali il ritardo espressamente autorizzato	
	dall'Amministrazione per cause non imputabili all'aggiudicatario.	
	La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano il contraente	
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto	
	sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali	
	non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni subiti.	
	<b>Articolo 23 Garanzia definitiva</b>	
	Al fine di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario	
	ha costituito, ai sensi dell'Articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva a	
	favore dell'Amministrazione per l'intera durata del presente contratto, di euro -----	
	- 23 -	

	----- (euro -----) corrispondente al 10 per cento dell'importo contrattuale, quale	
	risulta applicando le disposizioni degli Articoli 103, comma 1, e 93, comma 7, del	
	D.Lgs. n. 50/2016, mediante ----- rilasciata in data ----- da -----	
	-----.	
	La garanzia definitiva di cui al comma precedente si intende estesa a tutti gli accessori	
	del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di	
	tutte le obbligazioni dell'aggiudicatario, anche future ai sensi e per gli effetti	
	dell'Articolo 1938 del Codice civile e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale	
	inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle	
	somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,	
	salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.	
	In particolare, la garanzia definitiva di cui al comma 1 garantisce tutti gli obblighi	
	specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista	
	l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione,	
	fermo restando quanto previsto nell'articolo 22 del presente contratto, può rivalersi	
	sulla garanzia.	
	L'Amministrazione ha inoltre il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva per	
	provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze	
	derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti collettivi, delle leggi e	
	dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica	
	dei lavoratori.	
	L'incameramento della garanzia definitiva non pregiudica le ulteriori azioni alle quali	
	l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dar luogo.	
	La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e sarà svincolata, a	
	seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, nei modi e ai	
	- 24 -	



		sensi dell'Articolo 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.	
		Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di	
		penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro	
		il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.	
		<b>Articolo 24 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze</b>	
		Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non	
		materialmente allegato, il DUVRI generale della Regione Autonoma della Sardegna.	
		<b>Articolo 25 Elezione di domicilio e sede operativa</b>	
		Agli effetti del presente contratto, l'aggiudicatario elegge domicilio presso la propria sede	
		legale in -----, che varrà anche come sede operativa centrale.	
		<b>Articolo 26 Responsabile del servizio e direttore dell'esecuzione</b>	
		L'aggiudicatario nomina come Referente del presente contratto -----, nato a --	
		----- il -----, Codice Fiscale: -----, e-mail: ----- Tel.: +--	
		-----, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'aggiudicatario, ivi	
		compresa la sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto redatto	
		dal DEC.	
		È stato individuato quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto (DEC) -----	
		-----, numero telefonico +39 -----, indirizzo e-mail -----	
		<b>Articolo 27 Subappalto e sub-contratti</b>	
		Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'Articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e	
		conformemente a quanto dichiarato nel DGUE, l'aggiudicatario è tenuto a eseguire in	
		proprio le prestazioni comprese oggetto del presente contratto.	
		Ai sensi dell'Articolo 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-	
		contratti stipulati dall'aggiudicatario per l'esecuzione del presente contratto, è fatto	
		obbligo all'aggiudicatario medesimo di comunicare all'Amministrazione, il nome del	
		- 25 -	

	sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività delle forniture affidate,	
	nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel	
	relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi	
	finanziari. Sono altresì comunicate all'Amministrazione eventuali modifiche a tali	
	informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.	
	In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, il presente	
	contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Articolo 18 dello stesso.	
	<b>Articolo 28 Divieto di cessione del contratto</b>	
	È vietato all'aggiudicatario, a pena di nullità, cedere ad altri, totalmente o	
	parzialmente, il presente contratto, ai sensi dell'Articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016,	
	fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 106, comma 1, lett. b), dello stesso D.Lgs. n.	
	50/2016.	
	In caso di inadempimento a quanto stabilito nel precedente comma, il presente	
	contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Articolo 18 dello stesso.	
	<b>Articolo 29 Oneri fiscali e spese contrattuali</b>	
	Sono a carico del RTI tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, le spese di bollo, di	
	registro ed ogni altra spesa, tributo o onere connessi alla stipulazione del presente	
	contratto e alla sua esecuzione, che pertanto sono da intendersi compresi nell'importo	
	contrattuale di cui all'art. 7 del presente contratto.	
	Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.	
	<b>Articolo 30 Informazioni trattamento dati personali</b>	
	L'Aggiudicatario dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare quanto	
	riportato nell'allegata "Informativa sul trattamento dei dati personali" per quanto concerne il	
	trattamento dei propri dati personali così come previsto dal REG UE n. 679/2016.	
	- 26 -	

	<b>Articolo 31 Stipulazione e firma digitale</b>	
	Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in conformità all'Articolo 32,	
	comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.	
	Il presente contratto è redatto con sistema informatizzato su n. ----- pagine, è	
	sottoscritto dalle parti con firma digitale, all'ora indicata nel certificato di firma digitale dagli	
	stessi comparenti, i quali lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà.	
	<b>Articolo 32 Foro competente</b>	
	Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'aggiudicatario e	
	l'Amministrazione in relazione alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e	
	risoluzione del presente contratto, non risolubili in via bonaria, sarà competente	
	esclusivamente il Foro di Cagliari.	
	<b>Articolo 33 Efficacia del contratto</b>	
	L'efficacia del presente contratto è subordinata alla registrazione contabile dell'impegno	
	delle risorse.	
	<b>Articolo 34 Clausola finale</b>	
	Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti	
	che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone	
	negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente	
	nonché nel loro insieme.	
	Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata	
	che mediante atto scritto, nel rispetto del vigente Articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non	
	comporta l'invalidità o inefficacia dell'intero contratto.	
	In caso di contrasti, le previsioni del presente contratto prevalgono su quelle degli atti di	
	sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per	
	- 27 -	

iscritto.

## Articolo 35 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e, in subordine, alle norme del codice civile.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1341 del Codice civile, la sig.ra Manuela
Mancini, dichiara di conoscere ed accettare esplicitamente i seguenti articoli: Articolo
8.Obbligazioni specifiche; Articolo 12.Modalità di esecuzione e rendicontazione delle
attività; Articolo 13.Fatturazione e pagamenti; Articolo14.Tracciabilità dei flussi
finanziari; Articolo 15.Proprietà delle risultanze del servizio; Articolo 18.Risoluzione;
Articolo 19.Recesso; Articolo 20.Riservatezza; Articolo 21.Danni e responsabilità;
Articolo 22. Penali; Articolo 27.Subappalto; Articolo 28.Divieto di cessione del
contratto; Articolo 29.Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 32.Foro competente;
Articolo 33.Efficacia del contratto; Articolo 34.Clausola finale.

## L'aggiudicatario

## L'Amministrazione

\*\*\*\*\*

**Il Direttore del Servizio**

## Elisabetta Neroni

*Sottoscritto con firma digitale*

*Sottoscritto con firma digitale*